



---

**CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI SERVIZI DI SMALTIMENTO O  
RECUPERO DI RIFIUTI RESIDUATI DA ATTIVITA' DI IMPRESA TERMINALISTA  
PORTUALE**  
del Gruppo FHP

---

Versione Dicembre 2024

## Indice

### Sommario

1	Disposizioni Generali .....	4
1.1	Ambito di Applicazione .....	4
1.2	Definizioni.....	4
1.3	Perfezionamento del Contratto .....	6
1.4	Documentazione richiesta all'Appaltatore .....	6
1.5	Dichiarazioni e impegni in tema di diritti umani.....	7
1.6	Dichiarazioni e impegni in tema di responsabilità amministrativa delle società ai sensi del Decreto 231 .....	7
1.7	Obblighi generali e oneri a carico dell'Appaltatore .....	8
1.8	Obblighi specifici in relazione agli Ausiliari .....	8
1.9	Tutela della salute e sicurezza sul lavoro .....	9
1.10	Sicurezza Informatica.....	10
1.11	Riservatezza.....	11
2	Referenti. Comunicazioni. Tutela dei dati personali. ....	11
2.1	Referenti delle Parti.....	11
2.2	Comunicazioni.....	11
2.3	Tutela dei dati personali .....	12
3	Esecuzione del Contratto .....	12
3.1	Luogo e termini di consegna dei Rifiuti .....	12
3.2	Formulari di identificazione dei Rifiuti.....	12
3.3	Trasporto dei rifiuti a cura dell'Appaltatore.....	13
3.4	Applicazione delle norme per il trasporto di merci pericolose .....	14
3.5	Impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti.....	14
3.6	Mancato recupero o smaltimento dei Rifiuti.....	15
4	Corrispettivo, fatturazione e condizioni di pagamento .....	15
4.1	Corrispettivo.....	15
4.2	Fatturazione .....	16
4.3	Modalità di pagamento e interessi di mora .....	16
4.4	Divieto di cessione dei crediti .....	16

5	Responsabilità, assicurazioni, garanzie e penali .....	16
5.1	Responsabilità .....	16
5.2	Assicurazioni .....	17
5.3	Lettere di Garanzia .....	18
5.4	Penali .....	18
6	Subappalto e Cessione del Contratto .....	18
6.1	Subappalto .....	18
6.2	Divieto di Cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore .....	19
6.3	Facoltà di cessione del Contratto da parte del Committente .....	19
7	Risoluzione e recesso.....	19
7.1	Clausola risolutiva espressa.....	19
7.2	Diffida a adempiere .....	19
7.3	Recesso per stato insolvenza dell'Appaltatore o sua sottoposizione ad una delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa.....	20
7.4	Recesso unilaterale del Committente .....	20
7.5	Conseguenze del recesso e della risoluzione del Contratto.....	20
8	Legge applicabile e deroghe. Autorità giudiziaria competente .....	20
8.1	Legge applicabile e deroghe.....	20
8.2	Foro esclusivo competente .....	20

## 1 Disposizioni Generali

### 1.1 Ambito di Applicazione

- 1.1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (“**Condizioni Generali**”) si applicano a ogni contratto di appalto di servizi di smaltimento o recupero di rifiuti di cui è parte il Committente.

### 1.2 Definizioni

- 1.2.1 In aggiunta alle definizioni previste in altre clausole delle Condizioni Generali, i termini e le espressioni che seguono avranno il significato ad essi di seguito attribuito. I termini e le espressioni definiti al singolare avranno lo stesso significato ove utilizzati al plurale, e viceversa.
- 1.2.2 “**Accettazione**”: indica l’accettazione incondizionata e piena da parte dell’Appaltatore di quanto previsto nel Contratto attraverso la firma, ad opera di un legale rappresentante dell’Appaltatore munito di idonei poteri, della Lettera d’Ordine.
- 1.2.3 “**ADR/RID**”: Per ADR si intende l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 e successive modificazioni. Per RID si intende il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF) conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni.
- 1.2.4 “**Appaltatore**”: indica la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del Contratto, si è impegnata ad eseguire i Servizi ai termini e condizioni del Contratto medesimo e nel rispetto della Normativa Applicabile. L’Appaltatore potrà essere un intermediario nella gestione dei rifiuti, ossia un soggetto che dispone, con o senza detenzione, in merito al recupero e allo smaltimento dei rifiuti o essere direttamente il titolare dell’impianto di destino degli stessi (sia che si tratti di impianto di recupero che di smaltimento).
- 1.2.5 “**Ausiliari**”: indica i collaboratori dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, siano essi lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi o a qualsiasi titolo impiegati nell’esecuzione delle Attività.
- 1.2.6 “**Autorità**”: indica qualsiasi autorità statale, regionale, locale, municipale o provinciale o altra suddivisione politica, italiana o estera, delle medesime ed ogni altra entità o ufficiale che esercita funzioni esecutive, legislative, giudiziarie, regolamentari o amministrative.
- 1.2.7 “**Codice della Strada**”: indica il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii.
- 1.2.8 “**Codice Etico**”: indica il codice etico adottato dal Committente ai sensi del Decreto 231.
- 1.2.9 “**Committente**”: indica la società individuata nella Lettera d’Ordine, tra quelle appartenenti al Gruppo FHP, che richiede i Servizi.
- 1.2.10 “**Contratto**”: indica il contratto di appalto di Servizi, perfezionato mediante l’Accettazione, composto dalle presenti Condizioni Generali e dalla Lettera d’Ordine (con relativi allegati) firmata dall’Appaltatore per Accettazione, nonché dai singoli Ordini di Attingimento.
- 1.2.11 “**Decreto 231**”: indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- 1.2.12 “**Diritti umani**”: ha il significato di cui all’articolo 1.5.

- 1.2.13 “**Documentazione Contrattuale**”: indica, nel complesso, tutti i documenti facenti parte del Contratto, nonché ogni allegato agli stessi. In particolare, possono formarne parte:
- (i) “**Lettera d’Ordine**”: indica il documento in cui sono individuati, tra le altre cose, le Parti, l’oggetto del Contratto ed in particolare i Servizi richiesti, la durata, il corrispettivo contrattuale, le eventuali penali, e tutti gli ulteriori termini e condizioni concordate tra le Parti;
  - (ii) “**Condizioni Generali**”: indica le presenti condizioni generali di contratto che il Committente ha messo a disposizione dell’Appaltatore e che quest’ultimo accetta, salvo eventuali specifiche deviazioni espressamente indicate nella Lettera d’Ordine per casi peculiari, con l’Accettazione;
  - (iii) “**Elenco Prezzi**”: indica il documento che contiene il corrispettivo dei Servizi che, se presente tra la Documentazione Contrattuale, è allegato alla Lettera d’Ordine;
  - (iv) “**Specifiche Tecniche**”: indica il documento contenente le specifiche tecniche dei Servizi che, se presente tra la Documentazione Contrattuale, è allegato alla Lettera d’Ordine;
  - (v) “**Ordine di Attingimento**”: indica ciascuno degli ordini inviati dal Committente all’Appaltatore, durante la vigenza del Contratto, contenenti le singole richieste di Servizi, nel rispetto delle previsioni contenute nella relativa Lettera d’Ordine.
  - (vi) “**DUVRI**”: indica il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all’articolo 26 del TUSL, e successive modificazioni e integrazioni.
- 1.2.14 “**FIR**”: ha il significato di cui all’articolo 3.2
- 1.2.15 “**Forza Maggiore**”: si intende un evento o una circostanza che preclude o impedisce ad una Parte l’adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali in conformità al Contratto, se e in quanto la Parte interessata dall’inadempimento dimostri che: l’impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo e non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del Contratto e gli effetti dell’impedimento non avrebbero ragionevolmente potuto essere evitati o superati dalla Parte interessata. In assenza di prova contraria, si presume che i seguenti eventi che interessano una Parte concretizzino un evento di Forza Maggiore: guerre ed altre ostilità, sommosse, esplosioni, incendi, disastri naturali, alluvioni o siccità, azioni terroristiche, provvedimenti governativi.
- 1.2.16 “**Gruppo FHP**”: indica F2i Holding Portuale S.p.A. e le società da quest’ultima direttamente e/o indirettamente controllate.
- 1.2.17 “**Informazioni Riservate**”: ha il significato di cui al paragrafo 1.11.1.
- 1.2.18 “**Legge**” o “**Normativa Applicabile**”: indica la normativa di ogni ordine e grado, nazionale, internazionale, estera o comunitaria applicabile, tempo per tempo, al caso di specie.
- 1.2.19 “**Modello**”: indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Committente ai sensi del Decreto 231.
- 1.2.20 “**Parte**”: indica il Committente o l’Appaltatore, a seconda del caso, mentre “**Parti**” indica congiuntamente il Committente e l’Appaltatore.
- 1.2.21 “**Rifiuti**”: indica i rifiuti, come identificati e definiti ai sensi dell’art. 183 TUA, prodotti dalle attività di impresa terminalista portuale nel luogo identificato nella Lettera d’Ordine.

- 1.2.22 "**Sede Operativa**": indica il terminal o l'ufficio del Committente come individuato nella Lettera d'Ordine, presso cui dovranno essere ritirati i rifiuti.
- 1.2.23 "**Servizi**" indica i Servizi oggetto dell'appalto, come meglio descritti nella Lettera d'Ordine e nella eventuale documentazione allegata.
- 1.2.24 "**Soggetti Autorizzati**": ha il significato di cui al paragrafo 1.11.2.
- 1.2.25 "**TUA**": indica il Testo Unico Ambientale, i.e. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.
- 1.2.26 "**TUSL**": indica il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

### 1.3 **Perfezionamento del Contratto**

- 1.3.1 Il Contratto si perfeziona con la ricezione da parte del Committente dell'Accettazione inviata dall'Appaltatore.

### 1.4 **Documentazione richiesta all'Appaltatore**

- 1.4.1 L'Appaltatore è tenuto a fornire al Committente la seguente documentazione:
  - 1.5.1.1 certificato di iscrizione alla camera di commercio con data non anteriore a sei mesi e visura camerale aggiornata;
  - 1.5.1.2 documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  - 1.5.1.3 eventuale DURF;
  - 1.5.1.4 iscrizioni all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 TUA, nella categoria pertinente rispetto ai Servizi effettuati dall'Appaltatore medesimo ai sensi del Contratto;
  - 1.5.1.5 copia delle autorizzazioni uniche, in corso di validità, rilasciate in relazione agli impianti di recupero o smaltimento di Rifiuti ai sensi dell'art. 208 TUA o delle autorizzazioni integrate ambientali dalle quali si evinca l'idoneità dei suddetti impianti alle operazioni di recupero o smaltimento dei Rifiuti, a seconda dei casi, di cui alla Lettera d'Ordine;
  - 1.5.1.6 iscrizione nelle White List di cui all'articolo 52 della L. 6 novembre 2012 n. 190, come modificato dalla L. 11 agosto 2014 n. 114 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, istituite presso le Prefetture;
  - 1.5.1.7 ove applicabile, copia dei permessi di accesso all'area portuale per gli Ausiliari e/o qualsiasi documentazione o autorizzazione in genere necessaria per l'accesso all'area in cui devono essere consegnati i Rifiuti ai sensi della Lettera d'Ordine.
- 1.4.2 Durante la vigenza del Contratto, l'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Committente qualsiasi variazione intervenuta in merito alla documentazione fornita ai sensi dei paragrafi che precedono (sia che sia stata fornita in sede di sottoscrizione del Contratto che successivamente), inclusi eventuali aggiornamenti o revoche delle autorizzazioni fornite e in particolare a informare il Committente di qualsiasi informazione che possa pregiudicare la capacità dell'Appaltatore medesimo di svolgere i Servizi (ad es. che potrebbe portare ad una revoca dei permessi o delle autorizzazioni al medesimo concessi) o che possa anche in minima parte avere un impatto negativo sull'immagine del Committente.
- 1.4.3 L'inadempimento degli impegni previsti ai precedenti articoli 1.5.1.7 e 1.4.2 attribuisce al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

## **1.5 Dichiarazioni e impegni in tema di diritti umani**

- 1.5.1 Le Parti dichiarano di riconoscere e condividere i principi contenuti nelle normative e strumenti nazionali e internazionali applicabili, nelle linee guida e best practice che hanno lo scopo di prevenire le violazioni in materia di diritti umani, fra cui i Principi Guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali e la Dichiarazione ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (di seguito “**Diritti Umani**”). Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del Contratto, l’Appaltatore:
- (i) si impegna ad agire nel rispetto dei Diritti Umani, e ad assicurarne il rispetto anche da parte dei propri amministratori, dipendenti ed eventuali soggetti terzi; in caso di utilizzo di manodopera, si impegna a rispettare, e ad assicurare il rispetto anche da parte di eventuali soggetti terzi, fra cui i subappaltatori che, espressamente autorizzati, agiscano nell’esecuzione del Contratto, le disposizioni di Legge applicabili, le best practice, le linee guida e la normativa materia di termini e condizioni di lavoro (retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all’esecuzione delle prestazioni contrattuali) nonché la normativa nazionale e internazionale contro la tratta e il traffico di esseri umani, e quella in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno di cittadini di Paesi terzi. Il Committente si riserva la facoltà di svolgere verifiche e audit nel caso in cui venga a conoscenza di informazioni circostanziate dalle quali possa ragionevolmente dedursi la violazione delle disposizioni contenute nel presente punto. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a fornire al Committente tutte le informazioni connesse all’esecuzione del Contratto con le modalità che saranno concordate tra le Parti;
  - (ii) si impegna a notificare tempestivamente al Committente eventuali sospette o accertate violazioni in materia di Diritti Umani di cui essa venga a conoscenza e, in ogni caso, a rendersi disponibile a eventuali verifiche da parte del Committente.
- 1.5.2 Le Parti concordano che in caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo, apprese con qualsiasi mezzo, anche di comunicazione, inclusi atti formali dell’autorità giudiziaria, il Committente potrà sospendere temporaneamente il Contratto e intimare per iscritto alla Parte inadempiente di adempiere a tali obbligazioni entro 90 giorni dal ricevimento della intimazione. Decorso inutilmente tale termine, il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto nelle forme di legge, previa apposita dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore.
- 1.5.3 In ogni caso, l’Appaltatore terrà il Committente indenne da ogni e qualsivoglia perdita o danno da esse subiti e manlevate da eventuali azioni di terzi, derivanti dalla, o conseguenti alla, inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo.

## **1.6 Dichiarazioni e impegni in tema di responsabilità amministrativa delle società ai sensi del Decreto 231**

- 1.6.1 L’Appaltatore dichiara per sé e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice civile, per tutti i consulenti, collaboratori e, in generale, soggetti del cui operato si avvalga nell’esecuzione delle attività che formano oggetto dei contratti con le società del Gruppo FHP, (i) di essere a conoscenza della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto 231 nonché dei contenuti del Codice Etico e del Modello; (ii) di obbligarsi ad osservare le disposizioni del Decreto 231, i principi del Codice Etico e gli obblighi del Modello di cui sia destinatario; (iii) di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto 231; (iv) di informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza nominato dal Committente di qualsiasi violazione, anche solamente

presunta, del Decreto, del Codice Etico e/o del Modello di cui sia venuto a conoscenza; (v) di essere a conoscenza che l'Acquirente ha istituito un canale informatico per le segnalazioni di illecito, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

- 1.6.2 In caso di violazione di anche uno solo degli obblighi di cui alla clausola che precede, il Committente ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile a mezzo di semplice comunicazione scritta, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il risarcimento degli eventuali danni subiti.

## **1.7 Obblighi generali e oneri a carico dell'Appaltatore**

- 1.7.1 L'Appaltatore si obbliga e assume la piena e completa responsabilità per l'esecuzione a regola d'arte, secondo i più elevanti standard del settore, con propria organizzazione di personale e mezzi e a proprio rischio senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Committente, dei Servizi nei termini, con le caratteristiche e alle condizioni definite nel Contratto medesimo e nel rispetto della Normativa Applicabile.
- 1.7.2 L'Appaltatore è tenuto inoltre a:
- ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto;
  - eseguire i Servizi senza causare interferenze e/o interruzioni allo svolgimento delle attività lavorative/operative del Committente e/o di terzi;
  - adottare tutte le precauzioni e iniziative necessarie o anche soltanto utili per prevenire danni a persone e proprietà durante l'esecuzione del Contratto, esonerare e proteggere il Committente da qualsivoglia responsabilità, onere o azione legale avviata da terzi, inclusi i dipendenti dell'Appaltatore o dei subappaltatori, in relazione all'esecuzione dei Servizi.

## **1.8 Obblighi specifici in relazione agli Ausiliari**

- 1.8.1 Gli Ausiliari dovranno essere in possesso di idonee capacità professionali ed in numero sufficiente ad assicurare la realizzazione dei Servizi a regola d'arte. L'Appaltatore sarà ad ogni effetto responsabile nei confronti del Committente e di terzi dell'operato degli Ausiliari.
- 1.8.2 Nessun rapporto diretto intercorrerà tra il Committente e gli Ausiliari, ed il Committente non potrà esercitare nessun potere, di controllo e/o disciplinare né di altro genere nei confronti degli Ausiliari. L'Appaltatore comunicherà al Committente il nominativo di uno o più responsabili che saranno i diretti interlocutori del Committente per qualsivoglia richiesta relativa al Contratto e tale nominativo sarà inserito nella Lettera d'Ordine.
- 1.8.3 L'Appaltatore deve provvedere affinché gli Ausiliari rispettino le procedure messe in atto per il controllo degli accessi.
- 1.8.4 L'Appaltatore deve provvedere, in ogni caso, a dotare gli Ausiliari di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità personali e l'indicazione del datore di lavoro e dovrà far sì che gli Ausiliari espongano la tessera di riconoscimento sul luogo di lavoro.
- 1.8.5 L'Appaltatore si impegna al rispetto ed all'adempimento, nei confronti dei propri Ausiliari, di tutte le norme di Legge e di contratto, presenti e future, di carattere normativo, economico, assicurativo, previdenziale ed antinfortunistico, comunque applicabili. In particolare, al personale impiegato nell'esecuzione del Contratto e nell'eventuale subappalto deve essere corrisposto un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con la tipologia di Servizi, nonché adempiere regolarmente, con riferimento agli Ausiliari, agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alla Normativa Applicabile. L'inadempimento agli obblighi di cui

alla presente clausola comporta la facoltà del Committente di avvalersi della possibilità di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

- 1.8.6 L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente in relazione a pretese, di qualsivoglia natura, avanzate da: (i) Ausiliari; (ii) enti previdenziali e assicurativi; (iii) terzi, in ragione del comportamento e della condotta dell'Appaltatore e/o degli Ausiliari, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave dei medesimi. Resta espressamente inteso che l'obbligo di manleva include anche le spese legali sostenute dal Committente, ivi incluse le spese relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado.
- 1.8.7 L'Appaltatore si impegna a far sì che, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice civile, eventuali subappaltatori (espressamente autorizzati) rispettino tutte le obbligazioni di cui al presente articolo, ivi inclusa l'obbligazione di presentare al Committente la documentazione richiesta ai sensi del Contratto. A tale fine l'Appaltatore stipulerà con i subappaltatori apposite intese contrattuali.

## **1.9 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

- 1.9.1 L'Appaltatore, impegnandosi anche per gli Ausiliari, dovrà attenersi, scrupolosamente e rigorosamente, a quanto prescritto dalla Normativa Applicabile in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, alle vigenti norme tecniche (CEI; UNI; Norme armonizzate ecc.) applicabili.
- 1.9.2 Nel caso di svolgimento di Servizi all'interno della Sede Operativa, il Committente fornisce dettagliate informazioni, anche in modo documentale: a) sui rischi specifici esistenti nell'area in cui gli stessi saranno svolti; b) sulle eventuali interferenze spaziali e temporali con le attività che saranno svolte dai dipendenti o collaboratori del Committente o da dipendenti di altre imprese; c) sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Al fine di favorire la miglior cooperazione fra le Parti, prima dell'inizio dei Servizi e durante il periodo di svolgimento delle attività oggetto del Contratto, potranno essere svolte una o più riunioni di coordinamento per la sicurezza tra responsabili del Committente e dell'Appaltatore ai sensi del TUSL. L'Appaltatore è tenuto a partecipare alle riunioni di coordinamento, unitamente alle altre imprese incaricate dell'esecuzione dei Servizi. Inoltre, resta inteso tra le Parti che i luoghi in cui vengono svolti i Servizi devono essere mantenuti adeguatamente puliti e ordinati dall'Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori (qualora debitamente autorizzati dal Committente) durante tutto lo svolgimento degli stessi e tali devono risultare al termine delle attività oggetto del Contratto. L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi alle indicazioni del Committente ed alla segnaletica presente nelle aree di deposito temporaneo circa la corretta gestione e movimentazione di rifiuti e contenitori (container scarrabili) nel rispetto degli spazi e delle diverse aree di conferimento.
- 1.9.3 Informazioni dettagliate sulla gestione della sicurezza e sugli eventuali rischi derivanti dalle attività interferenti sono contenute (qualora l'attività richieda l'impiego di un numero giorni/uomo superiore a cinque o comportino rischi derivanti dal rischio incendio elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza di ulteriori rischi particolari previsti dalla Normativa Applicabile) nel DUVRI che dovrà essere elaborato prima dell'inizio dei Servizi e forma parte integrante del Contratto.
- 1.9.4 Il Committente si riserva la possibilità di eseguire verifiche, anche tramite consulenti esterni, in campo sulle modalità di gestione, da parte dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori, degli aspetti ambientali e di salute e sicurezza connessi all'esecuzione dei Servizi e sull'applicazione delle relative procedure e istruzioni operative. I controlli e verifiche non

possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni contrattuali, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, macchinari e materiali in quanto a tali funzioni è preposto l'Appaltatore in via esclusiva.

- 1.9.5 In ogni caso, l'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Committente le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico relativo agli Ausiliari verificatosi presso la Sede Operativa del Committente, nonché ogni ulteriore documentazione inerente all'evento, richiesta dal Committente anche in seguito.
- 1.9.6 In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui al presente articolo, delle misure di prevenzione e protezione riportate nel DUVRI a seconda dei casi e/o, più in generale, della Normativa Applicabile in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, il Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, fermo restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio dei Servizi. L'Appaltatore terrà manlevato il Committente da ogni eventuale coinvolgimento da parte di terzi (ivi inclusi gli Ausiliari dell'Appaltatore medesimo).

#### **1.10 Sicurezza Informatica**

- 1.10.1 L'Appaltatore si impegna a mantenere, per tutta la durata del Contratto, livelli di sicurezza informatica non inferiori a quelli previsti dalla normativa applicabile (ivi incluse le linee guida e le norme tecniche emanate dalle competenti Autorità). A tal proposito, l'Appaltatore si impegna a fornire, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, un'apposita dichiarazione attestante il livello di sicurezza informatica adottato dal medesimo unitamente alla dichiarazione e garanzia di impegno al rispetto dei livelli di sicurezza informatica previsti dalla normativa applicabile per tutta la durata del Contratto. Resta inteso che l'Appaltatore si impegna a sottoporre a revisione periodica i propri sistemi di sicurezza secondo i livelli di sicurezza informativa di volta in volta individuati dalla normativa applicabile in vigore di Contratto.
- 1.10.2 L'Appaltatore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Committente, nelle modalità individuate infra, qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai livelli di sicurezza indicati nelle dichiarazioni di cui al paragrafo che precede. L'Appaltatore sarà considerato direttamente responsabile di ogni eventuale sanzione o costo che dovesse sorgere in connessione al mancato adempimento di cui alla presente previsione.
- 1.10.3 Fermo restando quanto sopra, il Committente avrà il diritto di svolgere anche attraverso soggetti terzi, attività di auditing (anche periodici) in relazione ai livelli di sicurezza informatica e alle politiche di cybersecurity adottate e l'Appaltatore si impegna sin d'ora a garantire al Committente o ai soggetti terzi da quest'ultima incaricati ai sensi del presente articolo, l'accesso a tutte le informazioni e ai documenti pertinenti.
- 1.10.4 L'Appaltatore si impegna ora per allora ad informare il Committente senza ingiustificato ritardo, ed in ogni caso entro 12 ore dalla conoscenza dell'accaduto, a mezzo posta elettronica certificata, in merito a eventuali incidenti (anche solo potenziali e/o presunti) di sicurezza informatica che abbiano ripercussioni dirette e/o indirette sulla prestazione oggetto del Contratto e/o sulla continuità operativa del Committente, e/o sui dati del Committente e/o sui dati e le informazioni forniti in ragione del Contratto e/o che in ogni caso rientrino nella categoria di comunicazioni che potrebbero dover essere notificate al CSIRT ai sensi della normativa applicabile. L'Appaltatore si impegna ora per allora, a fornire, in tali casi, un piano di intervento dettagliato volto a risolvere l'incidente (anche solo potenziale e/o presunto) e/o la perdita di dati e, contestualmente, a ripristinare tempestivamente le funzionalità o i servizi interessati dalla compromissione della sicurezza informatica suddetta. L'Appaltatore si obbliga in ogni caso a garantire e manlevare il Committente e le altre società del Gruppo FHP eventualmente coinvolte, da tutte le conseguenze

pregiudizievoli che la stessa e/o le stesse abbia e/o abbiano a subire in conseguenza, diretta od indiretta, degli eventuali incidenti (anche solo potenziali e/o presunti) di sicurezza informatica.

## **1.11 Riservatezza**

1.11.1 Con l'espressione "**Informazioni Riservate**" si intendono tutte le informazioni ed i dati di qualsiasi tipo forniti dal Committente all'Appaltatore per iscritto, oralmente o in qualunque altra forma, che in qualsiasi modo si riferiscano al Contratto, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino Informazioni Riservate, fatta eccezione per i dati e le informazioni:

- (i) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del Contratto;
- (ii) di cui l'Appaltatore possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione in virtù del Contratto;
- (iii) la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta all'Appaltatore dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché l'Appaltatore ne abbia dato immediato avviso al Committente, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.

1.11.2 Tutte le Informazioni Riservate ricevute (o comunque acquisite) dall'Appaltatore o da propri ausiliari e società controllate o collegate (di seguito i "**Soggetti Autorizzati**") dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e riservate e non potranno essere divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi, senza il previo consenso scritto del Committente. L'Appaltatore si obbliga a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai Soggetti Autorizzati.

1.11.3 L'Appaltatore si obbliga, in particolare, a:

- (a) conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate;
- (b) impedire che terzi possano avere accesso alle Informazioni Riservate;
- (c) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per le finalità contrattuali;
- (d) non copiare, fotocopiare o riprodurre alcuna Informazione Riservata;
- (e) restituire al Committente, su semplice richiesta scritta di quest'ultimo, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura contenenti le Informazioni Riservate;
- (f) distruggere, su semplice richiesta scritta del Committente, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate ivi comprese tutte le copie.

1.11.4 L'Appaltatore assume ogni responsabilità per qualsiasi divulgazione o utilizzazione delle Informazioni Riservate avvenuta in violazione del presente articolo.

1.11.5 L'Appaltatore riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dal Committente costituiscono dati proprietari riservati che resteranno di esclusiva proprietà del Committente stesso. Il Committente non assume alcuna responsabilità in ordine alla completezza e accuratezza delle Informazioni Riservate che potranno essere fornite all'Appaltatore.

1.11.6 Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto o ogni altro termine indicato nella Lettera d'Ordine.

## **2 Referenti. Comunicazioni. Tutela dei dati personali.**

### **2.1 Referenti delle Parti**

2.1.1 Ciascuna Parte individuerà i propri referenti all'interno della Lettera d'Ordine.

### **2.2 Comunicazioni**

- 2.2.1 Ogni comunicazione tra le Parti, deve avvenire per iscritto, mediante posta elettronica semplice e/o certificata, a seconda dei casi, agli indirizzi all'uopo indicati dalle Parti nella Lettera d'Ordine e ai referenti di ciascuna Parte ivi indicati.
- 2.2.2 Nel caso non vi sia comunicazione circa l'indirizzo da utilizzarsi, le comunicazioni andranno inviate alla casella di posta elettronica certificata dell'altra Parte come risultante da pubblici elenchi.
- 2.3 Tutela dei dati personali**
- 2.3.1 Le Parti si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa, ai dipendenti e alle persone fisiche connesse alla propria organizzazione condivisi in fase di trattativa precontrattuale e/o per dare esecuzione al presente Contratto siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 ("GDPR"), del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni di detti provvedimenti e si danno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa ai sensi dell'articolo 15 del GDPR.
- 2.3.2 Le Parti saranno responsabili del rispetto della richiamata normativa sulla protezione dei dati personali ciascuna in via autonoma e relativamente al trattamento dei dati da ciascuna effettuato per dare attuazione a quanto contrattualmente convenuto.
- 2.3.3 Ciascuna Parte manleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni onere o danno che dovesse discendere dal mancato rispetto delle prescrizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

### **3 Esecuzione del Contratto**

#### **3.1 Luogo e termini di consegna dei Rifiuti**

- 3.1.1 La consegna dei Rifiuti dal Committente all'Appaltatore avviene, in via alternativa:
- (i) all'indirizzo dell'impianto di recupero o smaltimento, a seconda dei casi, come individuato nella Lettera d'Ordine, a cura di un trasportatore individuato dal Committente medesimo e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla Normativa Applicabile;
  - (ii) presso il luogo in cui i Rifiuti sono stati prodotti, come indicato nella Lettera d'Ordine, con presa in carico da parte dell'Appaltatore (o trasportatore da quest'ultimo incaricato) in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa applicabile e in conformità alle previsioni dettagliate nel prosieguo.
- 3.1.2 Resta inteso tra le Parti che, in entrambi i casi, una volta consegnati i Rifiuti all'Appaltatore al luogo indicato nella Lettera d'Ordine, i costi e le responsabilità relative alla corretta gestione dei Rifiuti sono a carico dell'Appaltatore medesimo.

#### **3.2 Formulare di identificazione dei Rifiuti**

- 3.2.1 Per ciascuna movimentazione di Rifiuti, il Committente compilerà ed emetterà i formulari di identificazione dei rifiuti ("FIR") di cui all'art. 193 (e ss.) TUA o gli eventuali ulteriori o diversi documenti di trasporto ai sensi della Normativa Applicabile. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a fornire al Committente tutti i dati e le informazioni necessarie alla predisposizione di tali documenti e a collaborare con lo stesso al fine di assicurare la corretta e completa predisposizione degli stessi.
- 3.2.2 L'Appaltatore si impegna a far sì che l'impresa di trasporto individuata, o direttamente l'impianto di recupero o smaltimento, a seconda del caso, restituiscano al Committente, entro 3 (tre) mesi dalla data in cui il trasportatore ha preso in carico il Rifiuto, la quarta copia dei FIR datati e sottoscritti dall'impianto di recupero o smaltimento, a seconda dei casi. In caso di mancata

consegna di tale documentazione, nei tempi di cui sopra (o, se diversi, nei termini eventualmente previsti dalla Normativa Applicabile al tempo di esecuzione del Contratto), l'Appaltatore si impegna a sollecitare tempestivamente e in ogni caso entro al massimo 3 (tre) giorni dalla scadenza del predetto termine, per iscritto, l'impresa di trasporto o il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento, affinché provveda all'immediata consegna al Committente di tale documentazione. È fatto altresì obbligo all'Appaltatore di inviare contestualmente copia di detta comunicazione di sollecito anche al Committente per sua opportuna conoscenza. Fermo restando quanto sopra, in caso di mancata ricezione della quarta copia dei FIR entro la scadenza prevista per legge e di mancato tempestivo riscontro al suddetto sollecito, il Committente stesso si riserva il diritto di presentare in via autonoma segnalazione all'Autorità competente circa la mancata ricezione della suddetta copia. È fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza di tale inadempimento.

- 3.2.3 L'Appaltatore si impegna a far sì che tutti i soggetti operanti nel ciclo di gestione dei Rifiuti, a partire dalla fase di consegna, tengano un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti stessi, nell'osservanza delle scadenze previste dall'articolo 190, comma 1, TUA, integrati con i relativi FIR e debitamente conservati per il periodo indicato dall'art. 190, comma 3, TUA.

### **3.3 Trasporto dei rifiuti a cura dell'Appaltatore**

- 3.3.1 Nel caso in cui i Servizi includano il trasporto dei Rifiuti dalla Sede Operativa del Committente al sito di recupero/smaltimento, l'Appaltatore sosterrà tutti gli oneri e si assumerà ogni responsabilità relativa alle attività di trasporto dei Rifiuti presso l'impianto di recupero/smaltimento.
- 3.3.2 Il trasporto dei Rifiuti potrà essere effettuato solo da imprese all'uopo autorizzate ai sensi di Legge. In particolare, le imprese di trasporto dovranno risultare:
- (i) iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del TUA;
  - (ii) iscritte nelle White List di cui all'art. 52 della L. 6 novembre 2012 n. 190, come modificato dalla L. 11 agosto 2014, n.114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), istituite presso le Prefetture.
- 3.3.3 I mezzi utilizzati per l'attività di trasporto dovranno essere idonei al trasporto dei Rifiuti e ad evitare spandimenti o diffusione di materiale pulverulento nonché in ogni caso dotati delle necessarie autorizzazioni richieste dalle norme di Legge. Gli stessi dovranno altresì essere condotti esclusivamente da personale delle imprese di trasporto incaricate dall'Appaltatore.
- 3.3.4 L'Appaltatore si impegna in ogni caso ad inviare al Committente, in formato conforme all'originale, con timbro e visto dell'Appaltatore e dell'impresa incaricata del trasporto (se diversa dall'Appaltatore):
- (i) comunicazione tempestiva di qualsiasi successivo aggiornamento o modifica degli atti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (fornendo la documentazione completa aggiornata), nonché di qualsiasi decisione o diffida delle Autorità competenti inerente limitazioni, sospensioni o revoche relative agli atti autorizzativi suddetti;
  - (ii) autocertificazione annuale, entro la prima settimana di maggio, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dalle imprese di trasporto interessate e da trasmettere al Committente a cura dell'Appaltatore, relativa: (a) alla validità delle autorizzazioni rilasciate dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, della non sussistenza di limitazioni o variazioni nei contenuti delle Iscrizioni per categorie e classi, nell'elenco mezzi iscritti

all'Albo Nazionale Gestori Ambientali; e (b) all'avvenuto versamento dei diritti annuali per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie di competenza.

- 3.3.5 L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, di cui il Committente potrà avvalersi.

#### **3.4 Applicazione delle norme per il trasporto di merci pericolose**

- 3.4.1 L'Appaltatore è tenuto al rispetto, qualora applicabili, delle disposizioni emanate ai sensi degli accordi ADR/RID. A tale scopo, ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose e ss.mm.ii. ("D.Lgs. 35/2010"), l'Appaltatore la cui attività comporta trasporto di rifiuti quali merci pericolose deve designare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (nel seguito "Consulente ADR Appaltatore"), incaricato/i di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti all'attività di trasporto. Copia di tale designazione deve essere tempestivamente trasmessa al Committente nonché, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 35/2010, all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede il Committente.
- 3.4.2 Il Committente fornirà all'Appaltatore la collaborazione e le informazioni richieste dalla Legge e indicate dall'Appaltatore affinché tale obbligo venga correttamente adempiuto. Il Committente, quale "speditore" di merci pericolose, nonché per le operazioni di imballaggio e di riempimento/carico connesse a tali trasporti, si avvarrà anche del proprio consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (nel seguito "Consulente ADR Committente") al fine di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni della normativa ADR/RID. Per ogni Rifiuto oggetto del presente Contratto, il Consulente ADR Committente, valuta l'applicabilità della normativa ADR/RID alle operazioni di eventuale imballaggio funzionale al trasporto, di carico o di riempimento, oppure se il trasporto è totalmente o parzialmente esente (specificando il tipo di esenzione). L'esito di tale valutazione e le istruzioni eventualmente emesse saranno rese disponibili, aggiornate nel corso della vigenza contrattuale, dal Committente all'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di idoneità dei veicoli e degli autisti messi a disposizione per lo svolgimento dei Servizi.

#### **3.5 Impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti**

- 3.5.1 L'Appaltatore dichiara e garantisce di aver accertato che, alla data di sottoscrizione del Contratto, gli impianti di recupero/smaltimento dei Rifiuti non abbiano ricevuto diffide o non siano stati destinatari di provvedimenti di sospensione e/o revoca degli atti autorizzativi per inosservanza delle prescrizioni ivi inserite.
- 3.5.2 Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a inviare al Committente, per ciascun impianto di recupero o smaltimento individuato, la documentazione di seguito individuata:
- (i) comunicazione tempestiva di qualsiasi successivo aggiornamento o modifica degli atti autorizzativi (fornendo la documentazione completa aggiornata), nonché di qualsiasi decisione delle Autorità competenti inerente modifiche, limitazioni e/o revisioni delle autorizzazioni ovvero diffide, provvedimenti di sospensione e/o revoca degli atti autorizzativi suddetti in caso di inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni;
  - (ii) autocertificazione annuale, entro la prima settimana di maggio, ai sensi del DPR 445/2000 da rendere a cura del gestore dell'impianto interessato, relativa: (a) alla validità delle

autorizzazioni, alla assenza di diffide e/o provvedimenti di sospensione e/o revoca delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e della non sussistenza di limitazioni o variazioni nei contenuti delle autorizzazioni; e (b) all'avvenuto pagamento dei diritti annuali al Registro istituito per fornitori con impianti autorizzati in procedura semplificata (se dovuto). Tutta la documentazione dovrà essere fornita in formato conforme all'originale (anche per via elettronica), con timbro e visto dell'Appaltatore e del gestore dell'impianto di recupero/smaltimento. In caso di mancata trasmissione della documentazione, o di inidoneità della stessa, l'Appaltatore non potrà servirsi dell'impianto di recupero/smaltimento a cui la documentazione mancante si riferisce.

- 3.5.3 Gli impianti di recupero o smaltimento che saranno ammessi allo svolgimento dei Servizi ai sensi del Contratto sono esclusivamente quelli indicati dal Committente nella Lettera d'Ordine.
- 3.5.4 I rifiuti dovranno essere recuperati o smaltiti, a seconda dei casi, in detti impianti entro i tempi previsti dalla relativa autorizzazione.
- 3.5.5 L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, di cui il Committente potrà avvalersi.

### **3.6 Mancato recupero o smaltimento dei Rifiuti**

- 3.6.1 Qualora una spedizione di Rifiuti e/o il loro recupero o smaltimento, a seconda dei casi, non possano essere completati come previsto ai sensi del Contratto a causa di inadempimenti dell'Appaltatore o di terzi da questo incaricati per l'esecuzione dei Servizi, l'Appaltatore impiegherà ogni ragionevole sforzo per individuare soluzioni alternative e facilitare la ripresa dei Rifiuti e ridurre gli oneri e i costi del recupero o smaltimento alternativo.
- 3.6.2 In ogni caso, l'Appaltatore terrà il Committente interamente manlevato e indenne da ogni costo e onere da ciò derivante.
- 3.6.3 Nel caso in cui non vi sia accordo tra le Parti sulla possibilità o meno di recupero/smaltimento dei Rifiuti come previsto, le attività di accertamento di tale possibilità verranno effettuate da un esperto indipendente nominato dal Committente tramite una perizia.

## **4 Corrispettivo, fatturazione e condizioni di pagamento**

### **4.1 Corrispettivo**

- 4.1.1 Il corrispettivo per l'esecuzione dei Servizi a regola d'arte e ai termini e condizioni tutti descritti nella Documentazione Contrattuale, che il Committente corrisponderà all'Appaltatore è individuato nella Lettera d'Ordine. I prezzi contrattuali si intendono fissi e invariabili e coprono tutti gli oneri, i costi e le spese relativi all'esecuzione di quanto oggetto del Contratto.
- 4.1.2 L'Appaltatore, avendo eseguito un'attenta analisi delle caratteristiche dei Rifiuti e della tipologia di Servizi richiesti ai sensi del Contratto, riconosce la piena remuneratività dei prezzi contrattuali e rinuncia irrevocabilmente, in deroga all'art. 1664 del Codice civile, ad avanzare richieste e ad ottenere variazioni dei prezzi in conseguenza di circostanze, anche non prevedibili, che abbiano determinato un aumento, di qualsiasi entità, di quanto preventivato.
- 4.1.3 Le Parti dichiarano che l'ammontare medio dei costi delle misure adottate per eliminare, o ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni che le Parti prevedono di sostenere nel periodo di durata del Contratto possono essere ragionevolmente stimati nei valori indicati nella Lettera d'Ordine.

4.1.4 Resta inteso tra le Parti che il pagamento del corrispettivo contrattualmente convenuto è condizionato al rispetto da parte dell'Appaltatore di tutte le condizioni di cui al Contratto ed in particolare degli obblighi nei confronti degli Ausiliari di cui all'articolo 1.8. Pertanto, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore (e/o di eventuali subappaltatori dell'Appaltatore) alle obbligazioni di cui ai paragrafi che precedono, ivi inclusa l'obbligazione di cui al paragrafo 1.8.7 che precede, il Committente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo sino al momento della relativa regolarizzazione.

## **4.2 Fatturazione**

4.2.1 Le fatture dovranno essere conformi alla Legge, essere intestate e indirizzate come indicato nella Lettera d'Ordine, recare un riferimento al numero del Contratto, nella valuta precisata nella Lettera d'Ordine. Le fatture non conformi a quanto previsto al precedente paragrafo 4.2.1 non saranno ritenute valide per procedere al pagamento.

## **4.3 Modalità di pagamento e interessi di mora**

4.3.1 Il termine di pagamento delle fatture emesse regolarmente è indicato nella Lettera d'Ordine. Qualora il termine non sia indicato si applica il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura.

4.3.2 In caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori saranno pari al tasso legale maggiorato del 4% (quattro per cento) e, in deroga all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, inizieranno a decorrere solo previa ricezione da parte dell'Acquirente di specifica messa in mora effettuata dal Venditore. Gli interessi moratori saranno, quando applicabili, totalmente soddisfattivi di ogni richiesta o diritto di risarcimento del danno del Venditore in relazione ai ritardati pagamenti.

## **4.4 Divieto di cessione dei crediti**

4.4.1 I crediti scaturenti dal Contratto non potranno in alcun modo essere ceduti dall'Appaltatore a terzi, nemmeno parzialmente.

4.4.2 Nel caso in cui l'Appaltatore richieda con comunicazione scritta al Committente di cedere un credito che sorge dal Contratto ed il Committente dia il proprio consenso, le Parti convengono che, per essere efficace nei confronti del Committente, l'atto di cessione sarà, a cura dell'Appaltatore notificato al Committente ai sensi di Legge.

# **5 Responsabilità, assicurazioni, garanzie e penali**

## **5.1 Responsabilità**

5.1.1 Oltre a quanto previsto in altri articoli delle presenti Condizioni Generali, l'Appaltatore deve porre in atto di sua iniziativa ogni provvedimento e usare ogni diligenza per evitare, nello svolgimento dei Servizi, danni di qualsiasi genere a persone e cose. L'Appaltatore deve in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie affinché i macchinari, le attrezzature e i mezzi d'opera utilizzati non possano subire o a loro volta arrecare danni da e/o a personale dipendente o a terzi o a cose. In ogni caso, fermo quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali in tema di assicurazioni, al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede l'Appaltatore, a carico del quale ricadono, altresì, tutti i danni, perdite o avarie che comunque dovessero verificarsi, durante il corso dei Servizi, ai propri macchinari, attrezzature e mezzi d'opera utilizzati, ciò anche in deroga all'art. 1673, comma 2, del Codice civile. L'Appaltatore è tenuto ad intervenire a garanzia in caso di pretese di terzi o nei giudizi che fossero intentati da terzi contro il Committente in relazione ai

fatti di cui al presente articolo, al fine di lasciare integralmente indenne il Committente da qualsiasi danno, onere o passività di sorta e, in ogni caso, chiedendo l'immediata estromissione del Committente da tali giudizi.

## **5.2 Assicurazioni**

- 5.2.1 L'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, a sua cura e spese, le assicurazioni previste dalla legge per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
- 5.2.2 Fermi restando tutti gli obblighi e le responsabilità dell'Appaltatore di cui al Contratto e comunque previsti dalla legge, quest'ultimo avrà l'obbligo di stipulare e mantenere valide, per tutta la durata del Contratto, le polizze assicurative indicate in questo articolo, presso compagnie d'assicurazione con rating di solidità finanziaria non inferiore al livello BBB, quotato da Standard & Poor's (S&P) o equivalente rating di Moody's o Fitch alla data di stipula del Contratto.
- 5.2.3 Le somme corrispondenti alle franchigie delle polizze assicurative, nonché le somme eccedenti i limiti massimi di indennizzo relativi alle polizze indicate resteranno a carico dell'Appaltatore, così come i danni non assicurati dei quali lo stesso risulti in ogni modo responsabile e/o comunque dei danni verificatisi in ogni caso di non operatività, per qualsiasi ragione, delle polizze.
- 5.2.4 Per tutta la durata del Contratto le polizze dell'Appaltatore non potranno essere modificate senza previa comunicazione scritta al Committente (almeno 30 giorni prima di ogni modifica o cessazione); nel caso di modifica il testo di tali polizze dovrà essere previamente sottoposto al Committente per sua approvazione.
- 5.2.5 In caso di mancata stipula o mantenimento da parte dell'Appaltatore delle coperture assicurative richieste dal Contratto, il Committente si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
- 5.2.6 Ferma restando la facoltà del Committente di richiedere in qualsiasi momento copia della documentazione assicurativa, l'Appaltatore invierà al Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, copia della polizza e/o copia della quietanza di rinnovo che attesti il pagamento del premio relativo all'annualità in corso.
- 5.2.7 Le polizze suddette dovranno contenere espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente e suoi successori e aventi causa.
- 5.2.8 Nel rispetto dei requisiti indicati nel presente articolo, l'Appaltatore deve stipulare le seguenti coperture:
- (a) assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso i terzi (RCT) con un massimale per evento non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e con espressa clausola relativa al "lavoro presso terzi". In tale polizza il Committente e le società rientranti nel perimetro del Gruppo FHP saranno considerati terzi;
  - (b) assicurazione per responsabilità civile del datore di lavoro verso i propri dipendenti e/o eventuali collaboratori non dipendenti (RCO), con un massimale per sinistro ed evento e per persona non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). La copertura assicurativa dovrà includere la garanzia per eventuali azioni di regresso avanzate da INAIL o da altro ente pubblico o privato che assicuri il personale dell'Appaltatore per infortuni sul lavoro e/o malattia professionale;
  - (c) assicurazione per la copertura della responsabilità civile auto (RCA) per tutti i veicoli di proprietà e/o in uso che si intendono utilizzare per le attività oggetto dell'appalto e soggetti ad assicurazione obbligatoria come previsto dalla Legge n. 990/69 e successive modificazioni ed integrazioni, con un massimale non inferiore a quanto previsto dalle norme di volta in volta applicabili.
  - (d) assicurazione per la copertura dei danni da inquinamento ambientale, ivi inclusi i costi di bonifica e ripristino, risarcimento ed indennizzo di danni a terzi, con massimale non inferiore

a euro 2.000.000,00 (due milioni) per sinistro e per evento, con espressa clausola relativa al “lavoro presso terzi”. In tale polizza il Committente e le società rientranti nel perimetro del Gruppo FHP saranno considerati terzi

### 5.3 Lettere di Garanzia

- 5.3.1 L'Appaltatore si impegna a consegnare al Committente, a propria cura e spese, le garanzie (le “**Garanzie**”) eventualmente richieste nella Lettera d'Ordine e sulla base del/i modello/i alla stessa allegato/i.
- 5.3.2 Le **Garanzie** dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- (a) essere emesse da un primario istituto bancario o assicurativo autorizzato ad operare in Italia ai sensi della vigente normativa a condizione che sia di gradimento del Committente;
  - (b) essere efficaci alla data di consegna al Committente;
  - (c) costituire garanzie autonome escutibili a prima semplice richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni da parte dell'Appaltatore;
  - (d) prevedere espressa rinuncia ad avvalersi delle facoltà e dei diritti di cui agli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice civile, in quanto applicabili;
  - (e) essere in ogni caso redatti in forma e sostanza conforme ai rispettivi modelli allegati alla Lettera d'Ordine e di gradimento del Committente.
- 5.3.3 La mancata consegna, da parte dell'Appaltatore, di anche solo una delle Garanzie nei termini ed alle condizioni indicate nella Lettera d'Ordine, ove richieste ai sensi della medesima, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, di cui il Committente potrà avvalersi.

### 5.4 Penali

- 5.4.1 La Lettera d'Ordine potrà specificare penali.
- 5.4.2 Per la valutazione delle penalità si calcola il ritardo rispetto al termine contrattualmente definito e si applicano le penalità sopraddette esclusivamente al ritardo maggiore.
- 5.4.3 L'importo delle penali viene trattenuto dalle somme, a qualsiasi titolo pattuite, dovute dal Committente all'Appaltatore.

## 6 Subappalto e Cessione del Contratto

### 6.1 Subappalto

- 6.1.1 L'Appaltatore non potrà cedere né subappaltare, in tutto o in parte, i Servizi salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente, da richiedersi con un anticipo di almeno quindici giorni lavorativi (ovvero entro il diverso termine concordato per iscritto con il Committente). In tale caso l'Appaltatore dovrà presentare al Committente, per ciascun subappaltatore, unitamente alla richiesta, la medesima documentazione che è stata allo stesso richiesta ai sensi del Contratto. Nel caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte del Contratto in subappalto senza la preventiva autorizzazione, il Committente può sospendere il pagamento del corrispettivo contrattualmente convenuto e/o avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
- 6.1.2 Anche ove il Committente autorizzi in tutto o in parte l'esecuzione dei lavori in subappalto, l'Appaltatore resta, nei confronti del Committente, l'unico responsabile per l'esecuzione dei Servizi secondo quanto previsto dal Contratto. Il Committente ha il diritto di chiedere

- all'Appaltatore, a sua insindacabile discrezione, di non avvalersi di determinati subappaltatori e, a sua volta, l'Appaltatore assume sin d'ora l'obbligo di adempiere a tale richiesta.
- 6.1.3 Qualora il Committente autorizzi il subappalto, è obbligo dell'Appaltatore inserire, nei contratti stipulati da quest'ultimo con i propri subappaltatori, gli stessi obblighi e garanzie assunti dall'Appaltatore nei confronti del Committente con il Contratto (ivi incluse le presenti Condizioni Generali). In particolare, in caso di subappalto autorizzato dal Committente, in conformità all'articolo 97 comma 3 bis TUSL, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'Allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'Appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
- 6.1.4 Qualora, durante l'esecuzione del Contratto ed in qualsiasi momento, il Committente ritenga, a sua insindacabile valutazione, il subappaltatore inadeguato ad eseguire l'Attività, sarà facoltà del Committente richiedere la risoluzione del relativo contratto di subappalto e l'allontanamento del subappaltatore medesimo dal luogo dell'esecuzione dei Servizi. L'Appaltatore, a sua volta, ha l'obbligo di ottemperare a tale richiesta.
- 6.1.5 La risoluzione del subappalto non dà diritto all'Appaltatore di pretendere dal Committente indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattuali.
- 6.1.6 L'Appaltatore è, in ogni caso, responsabile delle inadempienze o dei ritardi nell'esecuzione del Contratto che dovessero, in qualsiasi modo, derivare da fatto dei propri subappaltatori.

## **6.2 Divieto di Cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore**

- 6.2.1 Salvo le ipotesi di vicende soggettive dell'Appaltatore che determinino il trasferimento delle posizioni giuridiche dello stesso a titolo universale, quali a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- 6.2.2 In caso di violazione del divieto il Committente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.

## **6.3 Facoltà di cessione del Contratto da parte del Committente**

- 6.3.1 Il Committente ha la facoltà di cedere il Contratto, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a società controllate, controllanti e soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, comma 1 e 2. La cessione sarà efficace nei confronti dell'Appaltatore dalla data della notifica della stessa all'Appaltatore medesimo.

# **7 Risoluzione e recesso**

## **7.1 Clausola risolutiva espressa**

- 7.1.1 La risoluzione opera di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi specificatamente previsti nelle presenti Condizioni Generali e/o nella Lettera d'Ordine.
- 7.1.2 In tali casi, la risoluzione del Contratto si verificherà di diritto al momento in cui l'Appaltatore riceverà comunicazione inviata dal Committente a mezzo posta elettronica certificata con la quale lo stesso dichiara di volersi avvalere della presente clausola. Resta inteso tra le Parti che in tali casi la Società avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

## **7.2 Diffida a adempiere**

7.2.1 In qualsiasi caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal Contratto, il Committente potrà intimare per iscritto l'Appaltatore di adempiere entro un termine ritenuto congruo rispetto alle urgenze, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà senz'altro risolto, in tutto o in parte. In tale caso, resta fermo il diritto del Committente di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'inadempimento.

### **7.3 Recesso per stato insolvenza dell'Appaltatore o sua sottoposizione ad una delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa**

7.3.1 In caso di stato di insolvenza dell'Appaltatore o già di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del medesimo o di sua sottoposizione alle procedure di amministrazione straordinaria o concordato semplificato o concordato minore, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, il Committente avrà la facoltà di recedere senza preavviso dal Contratto mediante semplice comunicazione scritta.

### **7.4 Recesso unilaterale del Committente**

7.4.1 È facoltà del Committente, in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei Servizi, recedere dal Contratto. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato all'Appaltatore, salvo la comunicazione di recesso preveda un'efficacia differita dello stesso.

### **7.5 Conseguenze del recesso e della risoluzione del Contratto**

7.5.1 In qualsiasi caso di recesso da parte del Committente, non spetterà all'Appaltatore alcun corrispettivo, rimborso, indennizzo a titolo di mancato guadagno, o altra somma comunque qualificata, fatta eccezione per il pagamento pro-rata temporis dei Servizi regolarmente eseguiti, da determinarsi secondo quanto previsto nel Contratto medesimo.

7.5.2 Con lo scioglimento del Contratto per recesso e/o risoluzione (da qualsiasi causa determinata), l'Appaltatore non avrà più titolo per accedere alla Sede Operativa, salvo autorizzazione espressamente concessa per iscritto dal Committente, per le diverse attività specificamente concordate fra le Parti.

## **8 Legge applicabile e deroghe. Autorità giudiziaria competente**

### **8.1 Legge applicabile e deroghe**

8.1.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

8.1.2 Le Parti con l'applicazione della disciplina prevista nelle presenti Condizioni Generali di Contratto convengono di derogare agli articoli del Codice civile esplicitamente citati come derogati nei documenti costituenti il Contratto.

### **8.2 Foro esclusivo competente**

8.2.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, efficacia e risoluzione del presente Contratto dovranno, se possibile, essere risolte preventivamente in via amichevole tra le Parti.

8.2.2 Qualora ciò non sia possibile, le Parti concordano fin d'ora che tali controversie siano devolute esclusivamente alla competenza del Tribunale di Ogni controversia relativa o comunque connessa alla validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è di competenza esclusiva del Foro di Milano.